



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Quadro LM con novità per i forfettari

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

Nuovo concordato preventivo biennale

Analisi della normativa e valutazioni di convenienza

Scopri di più

Il **reddito del contribuente forfettario** va dichiarato nel **quadro LM** della dichiarazione dei redditi che per l'anno d'imposta 2024 presenta diverse novità conseguenti alla **nuova classificazione Ateco 2025** e alla possibilità di **adesione alla proposta concordataria**.

Già nel modello Redditi 2025 va, infatti, indicato il **codice attività dell'attività prevalente ricavabile dalla nuova classificazione Ateco 2025** che ha sostituito la precedente classificazione Ateco 2007.

Tuttavia, per la determinazione del **reddito forfettario del periodo d'imposta 2024**, e segnatamente per l'individuazione del **coefficiente** di redditività da applicare, continua ad assumere rilevanza la classificazione Ateco 2007.

Perciò, il **nuovo codice Ateco 2025** va indicato ai soli fini espositivi nella **colonna 4 del rigo LM21**; invece, il **codice Ateco 2007** deve figurare nella **colonna 1 dei righi LM22 – LM27**, come in passato.

Nell'ambito dei righi LM22 – LM27 si rileva, peraltro, l'introduzione della **nuova colonna 7**, nella quale vanno indicati i **componenti positivi che**, pur concorrendo alla base imponibile, **non rilevano** ai fini del calcolo del **limite** di 85.000/100.000 euro per la **permanenza nel regime forfettario**; si tratta, ad esempio, **dell'indennità di maternità**.

L'introduzione dell'istituto del **concordato preventivo** per l'anno 2024, invece, ha comportato l'inserimento nella **sezione III del quadro LM** dei nuovi righi **LM32 e LM33**.

A tal riguardo, si ricorda che il forfettario che **ha aderito alla proposta concordataria può decidere se** applicare:

- l'imposta sostitutiva **incrementale** di cui all'[articolo 31-bis, D.Lgs. 13/2024](#), secondo cui sconta **un'imposta sostitutiva del 10%, o del 3% in caso di contribuente start up**, la parte di reddito derivante dall'adesione al concordato 2024 che eccede il reddito



- dichiarato nel 2023 (cd. quota incrementale);
- l'imposta sostitutiva **propria del regime forfettario del 15%, o del 5%** in caso di contribuente *start up*, sull'intero **reddito concordato 2024**, quindi **anche sulla parte di esso che eccede il reddito dichiarato nel 2023**.

Nel primo caso il **rimbalzo LM32 va compilato come segue:**

- al **campo 1** va inserito il reddito d'impresa o di lavoro autonomo **concordato 2024** (indicato nel rigo LM63 del modello Redditi 2024);
- al **campo 2** va indicato il reddito **forfettario 2023** (indicato a rigo LM34, campo 3, del modello Redditi 2024);
- al **campo 3** va indicato il **reddito incrementale** da assoggettare all'imposta sostitutiva, pari alla differenza tra il reddito concordato 2024 e il reddito forfettario 2023.

Se, invece, **non si opta per l'applicazione dell'imposta sostitutiva incrementale** il rigo LM32 **non deve essere compilato**.

Con riferimento, invece, al **rimbalzo LM33**, nell'unica colonna che presenta **va indicato**:

- l'importo pari alla **differenza** tra il reddito concordato 2024 e la quota incrementale, in caso di applicazione **dell'imposta sostitutiva incrementale**;
- l'importo del **reddito concordato 2024**, in caso di non applicazione dell'imposta sostitutiva incrementale.

Resta fermo, però, **l'obbligo di dichiarare un reddito minimo concordato di 2.000 euro**, considerando **anche l'eventuale quota incrementale**.

Qui di seguito un **esempio** di compilazione del **quadro LM riferito a un professionista forfettario start up** che ha aderito al **concordato preventivo 2024** e opta per **l'imposta sostitutiva incrementale** e che presenta i seguenti dati:

- reddito forfettario 2023: 16.901
- reddito concordato 2024: 19.486
- compensi incassati nel 2024: 44.053
- contributi previdenziali versati nel 2024: 1.333.



SEZIONE III Regime forfetario Determinazione del reddito	LM21 Sussistenza requisiti accesso e assenza cause cessazione regime (art.1, commi 54 e 71) X	Assenza cause estative applicazione regime (art.1, comma 57) X	Nuovo attività (art.1, comma 65) X	ATECO 2025	4 691010
Impresa <input type="checkbox"/>	Codice attività	Coefficiente redditività	Componenti positivi	Diritto Autore Correlati	Reddito per attività
Autonomo <input checked="" type="checkbox"/>	LM22 1 691010	2 78 %	3 44.053,00	4 ,00	5 34.361,00
Impresa familiare <input type="checkbox"/>	LM23 1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00
LM24 1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
LM25 1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
LM26 1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
LM27 1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
					Casi Particolari
REDDITO CPB					
Cessazione <input type="checkbox"/>	LM32 Reddito concordato ad imposta sostitutiva CPB (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024)	Reddito concordato	Reddito effettivo anno precedente	Quota incrementale imponibile	
		1 19.486,00	2 16.901,00	3 2.585,00	
Decadenza <input type="checkbox"/>	LM33 Reddito concordato ad imposta sostitutiva forfetari (art. 1 L. 190/2014)		Reddito CPB al netto della quota in incrementale		
			1 16.901,00		
LM34 Reddito lordo	Artigiani e commercianti	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)	3 34.361,00		
LM35 Contributi previdenziali e assistenziali		1 ,00	2 ,00	3 1.333,00	
LM36 Reddito netto				4 15.568,00	
LM37 Perdite pregresse	Artigiani e commercianti	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)	5 ,00		
	Misura limitata 80%	Misura Piena			
	(di cui) 3 ,00	4 ,00	5 ,00		
LM38 Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva				6 15.568,00	
LM39 Imposta sostitutiva	Art. 31-bis D.Lgs. 13/2024	Ar. 1 L. 190/2014		7 778,00	